



DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E DELLA SOVRANITA'
ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE
AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO NORD – SEDE DI RIETI

All'ATC RI 1
Via dei Flavi, 16
02100 Rieti (RI)
Pec: atcrieti1@pec.it;

**Alla Direzione Regionale Agricoltura e della Sovranita' Alimentare,
Caccia e Pesca, Foreste
Ufficio Caccia
Sede**

PROVVEDIMENTO DI VALIDAZIONE ZONE DI CACCIA AL CINGHIALE
N° 1/RI per ATC RI 1
Stagione venatoria 2026/2027

IL DIRIGENTE DELL'AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO NORD

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56 del 23 febbraio 2016, con cui, tra l'altro, si individua nella Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall'articolo 7 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17;

VISTO quanto stabilito all'art. 1 comma 4 dell'allegato 1 al Decreto del Presidente della Regione Lazio del 18 agosto 2026, T00123 "*Disciplinare per la gestione della specie cinghiale nella Regione Lazio, stagione venatoria 2026-2027*" che prevede che le Aree Decentrate Agricoltura (ADA) competenti per territorio devono provvedere alla valutazione e alla validazione delle zone vocate per la caccia al cinghiale con i metodi della braccata e della girata individuate dagli ATC;

VISTO l'Allegato 1 del sopra citato Decreto con particolare riferimento all'articolo 1, comma 4 e 5, all'articolo 2, comma 1, 7 e 8, all'articolo 4, comma 1 e 2 e all'art. 13, comma 1;

Vista la documentazione pervenuta dall'ATC RI 1 con lettera di trasmissione prot. n. 587 del 24/08/2026, acquisita il 26/08/2026 al prot. n. 865446, consistente in:

- due copie cartacee delle cartografie delle seguenti zone:

zone in braccata

Distretto 4 zone n. 28 e n. 31;

Distretto 5 zona n. 53;

Distretto 6 zone n. 42, 45, 47, 48 e 59;

Distretto 7 zona n. 116;

zone in girata

Distretto 3 zona n. 139;

Distretto 6 zone n. 43 e 46;

Distretto 7 zona n. 49;

- relazione delimitazione zone vocate alla caccia al cinghiale in braccata e/o girata nel territorio dell'ambito territoriale di caccia ATC RI 1, stagione 2026/2027;

Vista la dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 pervenuta dall'ATC RI 1 (nota n. 588 del 26/08/2026) a firma del Direttore dell'ATC RI 1, ed acquisita il 26/08/2026, prot. n. 865455 nella quale con è presente il dettaglio, per singolo Distretto, delle zone di caccia in braccata ed in girata che non hanno subito modifiche cartografiche rispetto alla precedente stagione 2025/2026;

Considerato che con nota n. 875418 del 01/09/2026 la scrivente Area Decentrata ha richiesto all'ATC RI 1 chiarimenti ed integrazioni;

Vista la documentazione pervenuta a riscontro dall'ATC RI 1 con nota n. 599 del 02/09/2026, acquisita il 02/09/2026 al prot. n. 882042, con allegate le cartografie rimodulate così come richiesto, delle zone n. 28, 31 e 59 e nuova relazione di delimitazione delle zone vocate alla caccia al cinghiale in braccata e/o in girata

Vista l'ulteriore documentazione pervenuta dall'ATC RI 1 con nota n. 610 del 07/09/2026 in merito alla zona di girata n. 46 del Distretto 6;

Visto il rapporto istruttorio del funzionario incaricato del 07/09/2026, relativo alla proposta di validazione delle zone di caccia al cinghiale in braccate ed in girata, cartografate e modificate dall'ATC RI 1 rispetto alla scorsa stagione venatoria 2025/2026;

Considerato e premesso quanto sopra decreta la validazione delle zone per la caccia al cinghiale in braccata ed in girata, individuate e modificate dall'ATC RI 1, rispetto alla scorsa stagione venatoria 2025/2026, secondo quanto riportato nelle sottostanti tabelle:

ZONE DI CACCIA IN BRACCATA – ATC RI 1 – S.V. 2026/2027

ATC	DISTRETTO	N° ZONA	ESTENSIONE Ha	VALIDAZIONE
RI 1	4	28	763	SI
		sotto zona 28 a	446	
		sotto zona 28 b	142	
		sotto zona 28c	175	
	4	31	470	SI
		sotto zona 31 a	435	
		sotto zona 31b	35	
RI 1	5	53	598	SI
		sotto zona 53 a	391	
		sotto zona 53b	207	
RI 1	6	42	527	SI
		sotto zona 42 a	254	
		sotto zona 42 b	273	
	6	45	347	SI
	6	47	546	SI
		sotto zona 47/a	219	
		sotto zona 47/b	148	
		sotto zona 47/c	131	
		sotto zona 47/d	48	
	6	48	390	SI
RI 1	6	59	574	SI
		sotto zona 59/a	375	
		sotto zona 59/b	113	
		sotto zona 59/c	86	
RI 1	7	116	298	SI
		sotto zona 116/a	147	
		sotto zona 116/b	151	

ZONE DI CACCIA IN GIRATA – ATC RI 1 – S.V. 2026/2027

ATC	DISTRETTO	N° ZONA	ESTENSIONE Ha	VALIDAZIONE
RI 1	3	139G	186	SI
RI 1	6	43G	233	SI
		sotto zona 43/a	63	
		sotto zona 43/b	24	
		sotto zona 43/c	40	
		sotto zona 43/d	21	
		sotto zona 43/e	18	
		sotto zona 43/f	8	
		sotto zona 43/g	15	
		sotto zona 43/h	15	
		sotto zona 43/i	10	
		sotto zona 43/l	19	
RI 1	6	46G	150	SI
		sotto zona 46/a	55	
		sotto zona 46/b	37	
		sotto zona 46/c	27	
		sotto zona 46/d	10	
		sotto zona 46/e	6	
		sotto zona 46/f	4	
		sotto zona 46/g	8	
		sotto zona 46/h	3	
RI 1	7	49G	150	SI
		sotto zona 49/a	136	
		sotto zona 49/b	14	

Per le altre zone di caccia in braccata ed in girata, già validate la scorsa stagione venatoria 2025/2026 presenti negli otto Distretti dell'ATC RI 1 e che non hanno subito modifiche, vista la presenza della dichiarazione del tecnico, le stesse possono già essere pubblicate sul sito internet dell'ATC.

Le zone in questione per la braccata sono:

Distretto 1 – zone n. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 13 e 15;

Distretto 2 – zone n. 6, 8, 16, 18, 19, 20 (*), 22, 27 e 33;

Distretto 3 – zone n. 10, 11, 14, 20 (*), 26, 30, 35;

Distretto 4 – zone n. 21, 32, 34, 40 e 58;

Distretto 5 – zone n. 54, 57 e 64;

Distretto 6 – zona n. 44, 51, 65 e 82;

Distretto 7 – zona n. 88, 97, 102 e 111;

Distretto 8 – zona n. 77, 85, 86, 89, 92, 95, 96 e 103;

(*) la zona n. 20 ricade parte nel Distretto 2 e parte nel Distretto 3.

Le zone in questione per la girata sono:

Distretto 3 – zona 63G;

Distretto 7 – zona 25G;

Per quanto riguarda le misure di sicurezza vigenti in materia, si invita l'ATC RI 1, al momento dell'assegnazione delle zone, a ricordare ad ogni capo squadra e quindi ai cacciatori appartenenti alla stessa, i principali divieti ed obblighi previsti dalla normativa vigente (L. n. 157/92 e ss. mm.e ii., L. R. n. 17/95 e ss. mm. e ii., calendario venatorio per la stagione 2026/2027 e del Disciplinare per la gestione della specie cinghiale nella Regione Lazio, stagione venatoria 2026-2027 (Allegato 1 al Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00123 del 18/08/2026).

Si riportano di seguito integralmente le misure di sicurezza presenti nel Disciplinare al Titolo V – art. 24 “*Misure di sicurezza nell’esercizio della caccia alla specie cinghiale*”:

“1. Al fine di evitare possibili incidenti di caccia, è fatto obbligo a tutti i cacciatori che esercitano la caccia al cinghiale su tutto il territorio destinato a caccia programmata e nelle aziende Faunistico venatorie di indossare giubbini ad alta visibilità di colore giallo o arancione; è consigliato anche l’uso del cappello ad alta visibilità.

2. L’abbattimento del cinghiale è riservato esclusivamente ai cacciatori appartenenti alle poste, mentre i canai possono abbattere il cinghiale solo in caso di pericolo e per la salvaguardia dell’incolumità propria e dei cani.

3. È fatto divieto:

- a) di sparare all’“infrasco” senza avere la perfetta visione dell’animale;*
- b) lungo le linee delle poste;*
- c) all’animale distante più di cento metri;*
- d) di indirizzare il colpo in campo aperto senza aver accortezza di mirare verso terra;*
- e) di indirizzare il colpo a sfioro del limite di un “poggio”.*

4. Il capo squadra o il suo facente funzione è il responsabile del corretto svolgimento della caccia al cinghiale. A tal fine provvederà prima dell’inizio della azione di caccia a rendere edotti i partecipanti dei pericoli e delle misure di sicurezza da adottare. Provvederà ad assegnare direttamente o tramite suoi incaricati la “posta” ad ogni singolo cacciatore indicando a ciascuno il settore di tiro.

5. Ai fini della sicurezza, in casi particolari (es. per migliorare la visibilità delle poste stesse, per rendere più sicuro e agevole il tiro, ecc.), le poste possono essere disposte al di fuori (massimo 50 metri) della zona cartografata di braccata/girata.

6. Ai fini della sicurezza è consentito l’uso di apparecchi radio ricetrasmittenti in regola con le norme vigenti.”

L’ATC, sempre ai fini della sicurezza, dovrà ricordare ai capi squadra e quindi ai cacciatori appartenenti alla stessa, oltre quanto previsto dal Disciplinare, anche quanto riportato dalla normativa nazionale (L. 157/92) e da quella regionale (L.R. n. 17/95”) di cui per quest’ultima si riportano di seguito i principali commi dell’art. 37 “Divieti”:

“1. A norma dell’articolo 21 della legge n. 157 del 1992, è vietato a chiunque:

- ... e) l’esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro ed a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;*
- f) sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di armi con canna rigata o fucile da caccia ad anima liscia caricato a palla, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all’alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;*

... l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;

m) cacciare qualsiasi specie di fauna selvatica quando i terreni siano in tutto o nella maggior parte coperti di neve;

... u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati, ...;

... hh) l’uso di qualsiasi tipo di pastura ad ogni specie di selvaggina;

ii) l’esercizio venatorio nei terreni e nei boschi distrutti o danneggiati dal fuoco; nei terreni rimboschiti da meno di quindici anni nonché nelle tartufaie coltivate e/o controllate, appositamente tabellati. Nei boschi danneggiati dal fuoco il divieto si applica per tutta la stagione venatoria successiva all’incendio, oltre eventualmente per quella in corso;”

Considerando inoltre che anche per la stagione 2026/2027, come per quella precedente, è prevista l’apertura della caccia al cinghiale a decorrere dal 1° ottobre 2026 si ricorda che nei terreni in attualità di coltivazione l’esercizio venatorio è comunque vietato fino alla data della raccolta delle produzioni agricole (es. castagne ed olive).

Si raccomanda infine, a seguito della recrudescenza nella Regione Lazio della peste suina africana (PSA), di far osservare quanto disposto dall'ISPRA per la caccia di selezione, anche per la caccia al cinghiale in braccata ed in girata, di segnalare alle competenti autorità (guardie venatorie, Polizia provinciale, carabinieri forestali, servizi veterinari delle ASL localmente competenti ...) eventuali carcasse ritrovate sul territorio, anche parzialmente predate (lo stato di infezione aumenta la probabilità di predazione) o putrefatte, cinghiali morti o feriti a seguito di incidente stradale ovvero abbattuti ma che mostravano ante mortem comportamenti anomali di qualsiasi tipo, tutto ciò al fine di contenere e contrastare il virus della PSA.

Per quanto non riportato nella presente proposta si rimanda alla vigente normativa in materia.

LATTANZI GIOVANNI CARLO
2026.09.07 14:34:43
IL DIRIGENTE REGIONALE REGIONE LAZIO NORD
(Dott. CARLO LATTANZI)
RSA/2048 DMS